



COMUNE di SAN FELICE del BENACO

COMUNICATO ALLA CITTADINANZA DEL 24 FEBBRAIO 2020 ORE 10:30

Si elencano, di seguito, le disposizioni previste dall' Ordinanza del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente di Regione Lombardia in data 23.02.2020, valida su tutto il territorio regionale per contenere il contagio da coronavirus:

- ◊ sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
- ◊ chiusura dei nidi, dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani a esclusione di specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;
- ◊ sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei, dei cinema e degli altri istituti e luoghi della cultura.
- ◊ sospensione di ogni viaggio d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero;
- ◊ previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Lombardia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
- ◊ per quanto riguarda la sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, l'applicazione si riferisce solo alle procedure concorsuali; verranno individuate disposizioni speciali con successivo apposito provvedimento regionale per i servizi di front office e per la regolamentazione di riunioni / assembramenti.
- ◊ per quanto riguarda l'applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva, per il personale sanitario e dei servizi essenziali, verranno individuate disposizioni speciali con successivo apposito provvedimento regionale.
- ◊ per quanto riguarda la chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, ivi compresi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità, le chiusure delle attività commerciali sono disposte in questi termini:
 - bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi dalle ore 18 alle ore 6, verranno definite misure per evitare assembramenti in tali locali;
 - per gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati è disposta la chiusura nelle giornate di sabato e domenica, con eccezione dei punti di vendita di generi alimentari;
 - per le manifestazioni fieristiche, si dispone la chiusura.

Il Presidente della Regione Lombardia, sentito il Ministro della Salute, può modificare le disposizioni sopra elencate in ragione dell'evoluzione epidemiologica. **L'ordinanza del Ministero e di Regione Lombardia ha validità immediata e fino a domenica 1 marzo 2020 compreso.**

Per Informazioni sul coronavirus:

Regione Lombardia => 800894545

Ministero della Salute => 1500

SOLO PER EMERGENZA => 112